



PROVINCIA DI PARMA

SPORTELLO UNICO IMPRESE

***“DOCUMENTI DI ACCESSO
PER L’OTTENIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA
ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO”***

NB: il procedimento unico di Sportello (comprendente tutte le istanze occorrenti) va richiesto compilando la cartella generale “Domanda per l’avvio del procedimento”, corredata della marca da bollo, qualora prevista.

INQUINAMENTO ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata in Comune e ad ARPA, ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/1995 e L.R. 15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e Delibera G.R. 45/2002 inerente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 15/2001, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

CAPO I

ARTICOLO 1

(Criteri di carattere generale)

1. La documentazione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell’art.8, comma 2, della Legge 447/1995 e dell’art.10, comma 1, della L.R. n.15/2001, nel caso di:
 - realizzazione;
 - modifica;
 - potenziamento,delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. La valutazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell’art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al precedente comma 1.
3. La documentazione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell’art.10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- a) titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c.6, art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:

- a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
- b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

5. La documentazione di impatto acustico e la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono contenere:

- a) planimetria aggiornata indicante le destinazioni urbanistiche delle zone e relativi usi consentiti per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
- b) individuazione, sulla planimetria di cui al punto precedente, dei ricettori¹ presenti, con relativi usi, altezze rispetto al piano campagna e valori limite desumibili dalla classificazione acustica comunale. In caso di assenza della zonizzazione acustica del territorio comunale nelle sei classi di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, l'attribuzione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;
- c) nel caso di infrastrutture di trasporto, eventuale indicazione delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura e dei valori limite applicabili al loro interno;
- d) la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- e) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- f) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- g) per i modelli di calcolo utilizzati, la descrizione del modello medesimo, l'accuratezza della stima dei valori dei livelli sonori, i dati di input utilizzati e l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale;
- h) qualora già in fase di progetto vengano previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, la descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché il grado di attenuazione previsto presso i punti individuati nell'ambiente esterno o presso i potenziali ricettori considerati.

Altri contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.

6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del titolare del progetto,

¹ per ricettore si intende: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo (come definito dalla L. n. 447/1995) comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.

CAPO II

(DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO)

ARTICOLO 2

(Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti di cui all'art.8, comma 2 della L. n. 447/1995 e al D.M. 31/10/1997, nonché per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;
 - b) la descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
 - c) dovrà essere fornita la valutazione dello stato di fatto; la previsione di impatto acustico potrà essere effettuata con idonei software previsionali, nel caso opportunamente descritti, o avvalendosi di misure su analoghe attività già in essere. Occorrerà valutare i livelli sonori dei singoli eventi (SEL) al fine di ottenere un livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti e riportando in ogni caso la distribuzione stimata dei movimenti durante la giornata e nella settimana;
 - d) le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (*initial climb procedures*) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;
 - e) l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:
 - a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;
 - b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (*busy day*) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, *stage*, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;
 - c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
 - d) vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 dBA L_{VA} sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, e, nel caso vi fossero pochi movimenti nel *busy*

- day, l'indicazione dei livelli di rumore ($L_{Aeq,TR}$), prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
- e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali (L_{VA}), il rumore residuo ed il rumore ambientale ($L_{Aeq,TR}$);
 - f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
 - g) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

ARTICOLO 3

(Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera b) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;
 - b) descrizione del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Devono essere forniti i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero, su base settimanale, previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli ed alla velocità prevista. Per le strade di tipo E ed F, deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti, ottenibile anche con le comuni procedure di calcolo disponibili in letteratura;
 - c) indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$), per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;
 - d) indicazione sulle planimetrie predisposte e mediante coordinate georeferenziate, (con eventuali fotografie anche aeree o altro materiale ritenuto idoneo), di un numero di punti adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Inoltre dovrà essere descritta la propagazione sonora verso gli spazi circostanti, attraverso la determinazione delle curve di isolivello individuabili ad una altezza dal suolo di quattro metri. Per i punti sopra descritti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili attraverso le più opportune procedure di calcolo;
 - e) dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per l'intera area considerata ai fini della valutazione della propagazione sonora e per i punti corrispondenti alle posizioni significative di cui alla lettera d) che precede. Tali dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore già presenti e quindi preesistenti rispetto all'opera.

Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) e al comma 2.

2. I dati previsionali dovranno riferirsi a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. I valori previsti (post-operam) devono essere riferiti sia ai singoli punti che all'intero spazio considerato attraverso le curve di isolivello. I parametri descrittivi del rumore, oltre al L_{Aeq} , potranno essere costituiti da indicatori specifici o altri livelli sonori utili a descrivere l'immissione sonora da traffico veicolare.

ARTICOLO 4

(Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura;
 - b) indicazione sulle planimetrie predisposte e mediante coordinate georeferenziate, (con eventuali fotografie anche aeree o altro materiale ritenuto idoneo), di un numero di punti adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Inoltre dovrà essere descritta la propagazione sonora verso gli spazi circostanti, attraverso la determinazione delle curve di isolivello individuabili ad una altezza dal suolo di quattro metri. Per i punti sopra descritti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili attraverso le più opportune procedure di calcolo;
 - c) dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per l'intera area considerata ai fini della valutazione della propagazione sonora e per i punti corrispondenti alle posizioni significative di cui alla lettera b) che precede. Tali dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore già presenti e quindi preesistenti rispetto all'opera;
 - d) descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni;
 - e) i dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.
2. I valori previsti (post-operam) devono essere riferiti sia ai singoli punti che all'intero spazio considerato attraverso le curve di isolivello. I parametri descrittivi del rumore, oltre al L_{Aeq} , potranno essere costituiti da indicatori specifici o altri livelli sonori utili a descrivere l'immissione sonora da traffico ferroviario.

3. Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma-ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

ARTICOLO 5

(Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad **attività produttive**, di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
 - b) indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova attività;
 - c) descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare le modalità e i tempi di funzionamento e la loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da immissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà ed ai ricettori più vicini destinati ad ambiente abitativo. La descrizione delle sorgenti può essere fornita tramite dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
 - d) i livelli sonori attesi (post-operam) presso i ricettori più vicini, così come descritti al punto precedente, dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi. Devono essere altresì prese in considerazione le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore, intese come eventuale presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a **impianti industriali** deve **inoltre**:
 - e) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D. M. 11/12/1996;
 - f) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti (*lay-out*);
 - g) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
 - h) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
 - i) specificare le caratteristiche di esercizio dell'impianto ed il funzionamento delle sorgenti sonore che determinano le fasi di maggiore rumorosità verso l'esterno;
 - j) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici ante-operam, effettuati in posizioni significative con riferimento agli ambienti abitativi ed all'ambiente esterno. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio dell'opera, presso le posizioni sopra descritte, dovranno descrivere acusticamente tutte le sorgenti sonore già presenti presso l'area

considerata; i livelli sonori attesi (post-operam) presso le posizioni significative dovranno anche permettere di valutare il rispetto dei valori limite differenziali all'interno degli ambienti abitativi.

3. L'Autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha la facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo all'inizio della attività al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.

ARTICOLO 6

(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai **centri commerciali polifunzionali**, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante; indicazione della tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono produrre emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo;
 - b) lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie richieste nell'articolo 3 (strade) per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. In caso di infrastrutture stradali già in esercizio, devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'articolo 3;
 - c) descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare le modalità e i tempi di funzionamento e la loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da immissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà ed ai ricettori più vicini destinati ad ambiente abitativo. La descrizione delle sorgenti può essere fornita tramite dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
 - d) i livelli sonori attesi (post-operam) presso i ricettori più vicini, così come descritti al punto precedente, dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi. Devono essere altresì prese in considerazione le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore, intese come eventuale presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza;
 - e) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico per le **discoteche** deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
 - a) i dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
 - b) lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie richieste nell'articolo 3 (strade) per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. In caso di

infrastrutture stradali già in esercizio, devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'articolo 3;

- c) descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare le modalità e i tempi di funzionamento e la loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da immissioni sonore. Dovranno essere riportati i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà ed ai ricettori più vicini destinati ad ambiente abitativo, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza della clientela del locale e quindi tutte le diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche. La descrizione delle sorgenti può essere fornita tramite dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;
- d) i livelli sonori attesi (post-operam) presso i ricettori più vicini, così come descritti al punto precedente, dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi. Devono essere altresì prese in considerazione le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore, intese come eventuale presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza;
- e) dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- f) per le discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici destinati ad ambiente abitativo o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per gli **impianti sportivi e ricreativi** (intendendo per impianti ricreativi strutture fisse e permanenti, anche ad esercizio stagionale, come parchi divertimenti, impianti con giochi acquatici, luna park, etc.) deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) i dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie richieste nell'articolo 3 (strade) per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. In caso di infrastrutture stradali già in esercizio, devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazioni nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'articolo 3;
- c) descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare le modalità e i tempi di funzionamento e la loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da immissioni sonore. Dovranno essere riportati i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà ed ai ricettori più vicini destinati ad ambiente abitativo, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza della clientela dell'impianto e quindi tutte le diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche. La

descrizione delle sorgenti può essere fornita tramite dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su sorgenti sonore dello stesso tipo;

- d) i livelli sonori attesi (post-operam) presso i ricettori più vicini, così come descritti al punto precedente, dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi. Devono essere altresì prese in considerazione le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore, intese come eventuale presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza;
- e) dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- f) per gli impianti sportivi o ricreativi la cui collocazione è prevista all'interno di edifici destinati ad ambiente abitativo o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

4. Per la realizzazione, la modifica (es.: variazione tipologica della attività; estensione dell'orario di apertura; sostituzione apparecchiature con particolare riferimento agli impianti elettroacustici di diffusione sonora; etc..) o il potenziamento di **circoli privati e pubblici esercizi** che **non prevedono** la presenza di alcun impianto o apparecchiatura (es.: impianti per la refrigerazione di alimenti e bevande disgiunti dal banco o espositore, impianti di condizionamento e/o climatizzazione, di diffusione sonora e televisiva, svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, video giochi, etc..) in grado di generare emissioni sonore significative (capaci di perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi - come definiti dalla L. n. 447/1995- circostanti) deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.

Per i casi in cui è prevista la presenza di sorgenti sonore significative i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico contenente, oltre a quanto previsto all'articolo 1, almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) i dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) il numero massimo di avventori consentito o previsto, l'eventuale utilizzo di aree esterne (plateatico o aree all'aperto), disponibilità di parcheggi per i veicoli;
- c) la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi circostanti;
- d) l'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza della clientela del locale e quindi tutte le diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche. Per gli ambienti abitativi più vicini all'esercizio, o comunque maggiormente esposti, occorre determinare la stima dei livelli sonori di immissione differenziale prodotti dalle sorgenti sonore presenti nel circolo privato o pubblico esercizio. Devono essere altresì prese in considerazione le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore, intese come eventuale presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza;
- e) gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

5. L'Autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha la facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo all'inizio della attività al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.

ARTICOLO 7

(Particolari attività a carattere temporaneo)

Per i casi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 Gennaio 2002, n.45 per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, la documentazione o relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica dovrà fornire, almeno, le seguenti informazioni:

Cantieri:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.
- f) compilazione **dell'allegato 1** qualora non ci sia il superamento dei valori limite indicati nella D.G.R. n. 45/2002 o compilazione **dell'allegato 2** nel caso di superamento dei valori limite previsti dalla medesima Deliberazione.

Manifestazioni:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

CAPO III

(VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO)

ARTICOLO 8

(Valutazione previsionale di clima acustico)

1. La valutazione previsionale del clima acustico deve essere effettuata anche quando i casi previsti dall'art. 10, comma 2, della L.R. n.15/2001 si realizzano per effetto di un cambio di destinazione d'uso di un'area preesistente e diversamente utilizzata.
2. La documentazione deve comprendere adeguata relazione tecnica contenente almeno:
 - a) indicazione della classificazione acustica del territorio assegnata all'area in questione. Come precisato all'art.1 comma 5.b), in caso di assenza della zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, l'attribuzione della classe dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;
 - b) la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo riferiti alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i ricettori sensibili. Dovranno comunque essere caratterizzati acusticamente anche eventuali spazi esterni di pertinenza, fruibili da persone o comunità. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie e procedure adottate. Rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative eventualmente in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la compatibilità dei livelli di rumore presenti con i valori limite alla classe acustica individuata;
 - c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale di ogni edificio del nuovo insediamento con le caratteristiche di utilizzo del medesimo e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti previsti nel progetto;
 - d) le valutazioni e le stime dei livelli sonori attesi, relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area, in riferimento ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali. Tali stime dovranno tenere conto dell'altezza dal suolo dei potenziali ambienti abitativi sottoposti all'immissione sonora rispetto all'altezza delle sorgenti. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
 - e) eventuali ulteriori approfondimenti dello studio acustico dell'area, in funzione degli effetti di riflessione o di schermo determinati dalla disposizione dei fabbricati in progetto, potenzialmente perturbanti il clima acustico rilevabile in fase ante-operam;
 - f) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette esistenti in prossimità del medesimo, prendendo in considerazione anche le modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico indotti dall'insediamento previsto.

ART. 10 L.R. 15/2001

In caso di domande per il rilascio:

- a) di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, va allegata la documentazione di previsione di impatto acustico.

In caso di attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico, va allegata la documentazione semplificata di previsione di impatto acustico.

In caso di trasformazione e ampliamento di imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico richiesta è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi definiti nei criteri fissati dalla Regione Emilia-Romagna.

In tal caso va allegata alla domanda lo stralcio del sistema di gestione ambientale adottato, relativo all'impatto acustico.

DIA (Denuncia di Inizio Attività) di cui all'art. 8 L.R. 31/2002

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività e presentata a richiesta dall'autorità competente al controllo.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14/11/1997 avente per oggetto "la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'OTTENIMENTO
DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11 LR 15/01 PER:
ATTIVITÀ DI CANTIERE;
MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO**

Riferimenti normativi: L. 447/95 - D.P.C.M. 1/03/91 - D.P.C.M. 1997, art. 10 - 11 LR 9.5.01 n. 15 - DGR 21.1.02 n. 45

Definizione di attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito

Attività di cantiere:

1) Nel caso in cui siano rispettati i limiti di orario e rumore indicati nella DGR 21.1.02 n. 45, presentare:

Domanda di autorizzazione

Nota: l'autorizzazione va richiesta almeno 20 gg prima dell'inizio dell'attività e si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego

Numero esemplari 1 copia per il Comune

2) Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di rumore indicati nella DGR 21.1.02 n. 45, presentare:

Domanda di autorizzazione in deroga,

Documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Numero esemplari 2 copie: Comune, ARPA

3) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere (può essere utilizzata a tal fine la valutazione di rischio rumore redatta ai sensi del DLgs. 277/1991, applicazione dell'art. 4 DLgs. 626/1994 e s.m.i).

Manifestazioni

1) Nel caso in cui siano rispettate le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla DGR 21.1.02 n. 45, presentare:

Domanda di autorizzazione

Relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Nota: l'autorizzazione va richiesta almeno 45 gg prima dell'inizio dell'attività e si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego

Numero esemplari 1 copia per il Comune

2) Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate alla DGR 21.1.02 n. 45, presentare:

Domanda di autorizzazione in deroga, con allegata

Documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Nota: l'autorizzazione va richiesta almeno 60 gg prima dell'inizio dell'attività e viene rilasciata dal Comune previo parere ARPA.

Numero esemplari 2 copie: Comune, ARPA

